

# STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

**Giuseppe Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Ersilia Manzo**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Matteo Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Gloria Mango**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Francesco Migliozi**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Francesco Campobasso**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Pietro Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Anna Antonella Trotta**

Dottore Commercialista

Napoli, lì 7 ottobre 2022

## **CIRCOLARE N.10/2022**

In data 23.9.2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge n.144 recante ulteriori “Misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali”, c.d. decreto “Aiuti-ter”

Si segnalano le principali novità:

### **1. Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas:**

#### **Proroga e rafforzamento per i mesi di ottobre e novembre 2022**

L'art. 1 del DL 144/2022 prevede l'estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Nel dettaglio, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell'agevolazione), un credito d'imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Tali crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.3.2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

[segreteria@studiosignoriello.it](mailto:segreteria@studiosignoriello.it)

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

### Modalità applicative

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

Si rappresenta infine che nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta dello stesso, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

In sostanza, se il fornitore è il medesimo sia nel 2019 che nel 2022, basta contattarlo e lo stesso Vi comunicherà il credito.

## **2. Contributi energia e gas per gli enti non commerciali**

L'art. 8 del DL 144/2022 introduce alcuni contributi a sostegno degli enti non commerciali a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica e il gas.

### Contributi per gli enti di sostegno alle persone con disabilità

Viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario:

- agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità;
- a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022.

Tale contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021.

### Contributi per gli Enti del Terzo Settore

In alternativa al suddetto contributo, viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale da parte di:

- enti iscritti al RUNTS di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione al RUNTS di cui all'art. 54 del DLgs. 117/2017;
- ONLUS di cui al DLgs. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe.

Il contributo è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.

#### Modalità applicative

Con apposito DPCM saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le modalità di erogazione nonché le relative procedure di controllo.

### **3. Contributo energia e gas per cinema, teatri, istituti e luoghi della cultura**

L'art. 11 del DL 144/2022 prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla concessione di contributi al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali.

#### Modalità applicative

Con successivo decreto del Ministro della cultura saranno definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle suddette risorse.

### **4. Rifinanziamento del fondo per il “Bonus Trasporti”**

L'art. 12 del DL 144/2022 incrementa di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione finanziaria destinata al Fondo per il riconoscimento del c.d. “bonus trasporti” di cui all'art. 35 del DL 50/2022.

Si ricorda, infatti, che l'art. 27 del DL 115/2022 (c.d. DL “Aiuti-bis”) aveva in precedenza già disposto un aumento da 79 a 180 milioni di euro della dotazione finanziaria del Fondo in argomento.

Il buono, di importo massimo di 60,00 euro, è utilizzato per l'acquisto, fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, e può essere riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro.

#### Modalità di erogazione

Si può presentare la domanda accedendo al portale [bonustrasporti.lavoro.gov.it](https://bonustrasporti.lavoro.gov.it), una piattaforma che viene gestita direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per accedere al portale, i richiedenti potranno utilizzare lo **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la **CIE** (Carta d'Identità Elettronica). Il *bonus* sarà erogato secondo l'ordine di arrivo delle domande fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione.

### **5. Contributi a fondo perduto per ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi**

A fronte degli aumenti dei costi dell'energia termica ed elettrica, con l'art. 7 del DL 144/2022 vengono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2022 sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, per finanziare l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché di federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

#### Modalità applicative

Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport.

### **6. Credito d'imposta locazioni 2022**

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "7741" denominato "CESSIONE CREDITO" - Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione (art.5 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4), per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta locazioni 2022.

#### Utilizzo del credito

Il credito d'imposta locazioni 2022 può essere utilizzato con le stesse modalità previste per il credito 2020, ovvero può:

- essere utilizzato dal beneficiario in compensazione nel modello F24 o nella dichiarazione dei redditi;
- essere ceduto al locatore.

#### Cessione del credito al locatore

Il credito d'imposta locazioni 2022 può essere ceduto solo al locatore (ai sensi dell'art. 28 co. 5-bis del DL 34/2020), posto che la cessione a terzi era contemplata dall'art. 122 del DL 34/2020 solo fino al 31.12.2021 (e, pertanto, non è applicabile al credito locazioni 2022).

Per questo motivo, il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253466 e le istruzioni al modello di autodichiarazione fanno riferimento alla sola possibilità di cessione "al locatore" prevista dall'art. 28 co. 5-bis del DL 34/2020.

Ai sensi dell'art. 28 co. 5-bis del DL 34/2020, la cessione del credito al locatore:

- richiede la "previa sua accettazione";
- si realizza "in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

Autodichiarazione per comunicare la cessione al locatore

Il modello di autodichiarazione approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253466 va utilizzato anche per comunicare la cessione del credito locazioni 2022 (dal 15.9.2022).

La comunicazione della cessione del credito d'imposta può essere effettuata esclusivamente da parte del soggetto cedente, compilando la sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione.

Non è ammessa la cessione parziale, di modo che, per ogni contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito, deve essere ceduto l'intero importo del credito spettante.

Inoltre, come chiarito dal provv. 30.6.2022 n. 253466, *“l'utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di presentare un'ulteriore Autodichiarazione sostitutiva per comunicare la cessione del credito”*.

**7. Principali adempimenti**

| SCADENZA   | ADEMPIMENTO                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.10.2022 | Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi | <p>I soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022, o i loro intermediari, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni relative all'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• recupero del patrimonio edilizio;</li><li>• efficientamento energetico;</li><li>• adozione di misure antisismiche;</li><li>• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;</li><li>• installazione di impianti solari fotovoltaici;</li><li>• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.</li></ul> |

|            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.10.2022 | Versamento rate imposte e contributi | <p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;</li><li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022;</li><li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.9.2022.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17.10.2022 | Versamenti ritenute e addizionali    | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2022;</li><li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li></ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022 non è di almeno 500,00 euro.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in un'unica soluzione entro il 16.12.2022;</li><li>• senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).</li></ul> |
| 17.10.2022 | Versamento IVA mensile               | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2022;</li><li>• versare l'IVA a debito.</li></ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                 | <p>riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;</li> <li>• senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25.10.2022 | Presentazione modelli INTRASTAT | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di settembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• ovvero al trimestre luglio-settembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> <p>Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di presentazione era stato differito entro l’ultimo</p> |

|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                               | giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31.10.2022 | Trasmissione telematica Certificazioni Uniche | <p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2022", relative al 2021, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;</li><li>• le provvigioni;</li><li>• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;</li><li>• i redditi esenti.</li></ul> |
| 31.10.2022 | Versamento rate imposte e contributi          | <p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;</li><li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |

Per ulteriori chiarimenti lo Studio resta a Vs. completa disposizione.

  
Dott. Giuseppe Signoriello